



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Como

- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d. il registro dei volontari;
 - e. registro dell'inventario;
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di consultare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. Le spese per l'estrazione di copie di atti o documenti, nel rispetto delle norme sulla privacy, sono a carico del richiedente. Al presente comma si applicano le norme di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Art. 21

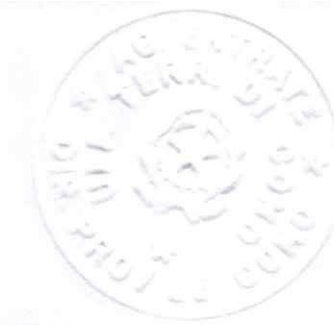
Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Organizzazione, utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. Si applica il regime fiscale di cui al Titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii..

Art. 22

Beni

1. I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nel registro di cui all'art. 20 comma 1 lettera e., depositato presso la sede dell'Organizzazione, dove sono elencati e descritti tutti i beni di proprietà ovvero tutti i beni mobili e immobili di un certo valore conferiti all'Organizzazione, acquistati tramite il denaro dell'ente o entrati a far parte in qualsiasi modo del suo patrimonio.



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Como

Art. 23

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

Art. 24

Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 25

Informativa sociale e bilancio Sociale

1. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
2. Il Bilancio sociale è redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 con le modalità indicate nel Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

Art. 26

Rapporti con Enti Pubblici



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Como

1. In armonia con quanto dettato dagli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n.117/2017, l'Organizzazione può offrire i propri servizi ad Enti Pubblici ed Istituzioni, di cui al D.Lgs 165/2001, al fine di coadiuvare gli stessi nell'esercizio delle funzioni proprie di programmazione e organizzazione, a livello territoriale, degli interventi e dei servizi nei settori di attività dell'Organizzazione, attraverso affidamento diretto, o forme di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto dei principi a garanzia della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa e della libera concorrenza, secondo quanto dettato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le forme di collaborazione di cui al precedente comma 1, sono fissate in apposite convenzioni finalizzate e redatte nelle forme previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 e ss.mm.ii..

Art. 27

Rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato

1. La ODV mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato attraverso il Co.N.S.Vol. (Coordinamento Nazionale dei Servizi di Volontariato);
2. La natura dei rapporti con l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, e della concessione del Marchio e Denominazione, sono oggetto di un apposito atto scritto approvato dall'Assemblea degli Associati.
3. Tale concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato, come previsto dall'art. 1 comma 4 del presente Statuto. In tal caso l'Organizzazione avrà l'obbligo, entro il termine perentorio di 15 giorni, di convocare l'assemblea per:
 - a) Modificare il presente Statuto eliminando ogni riferimento all'Associazione Nazionale Polizia di Stato attraverso il Marchio e Denominazione;
 - b) Eliminare sui beni mobili e immobili il Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sotto ogni forma.
4. La Presidenza Nazionale, attraverso l'Ufficio per il Controllo del Marchio e Denominazione, può disporre, in qualsiasi momento, una verifica delle attività svolte dall'Organizzazione, acquisendo le motivazioni per l'applicazione del precedente comma 3.
5. Al presente articolo si applicano le norme contenute nel Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale", e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni civili e penali sull'uso improprio del Marchio e Denominazione concesso in forma gratuita.

Art. 28

Personale retribuito

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 29

Volontario e attività di volontariato



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Como

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di €. 10,00 giornalieri e 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.
6. All'Associato/Volontario aderente all'Organizzazione non è ammesso svolgere attività in altre organizzazioni aventi gli stessi scopi sociali ed in particolar modo riconducibili all'art. 5 comma 1 lettera y) del D.Lgs. 117/2017, ma può svolgere attività a favore di altri Enti del Terzo Settore che svolgono tali attività e che utilizzino Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato costituiti su tutto il territorio nazionale aventi gli stessi scopi e finalità.

Art. 30

Assicurazione dei Volontari

1. I volontari che svolgono attività di volontariato sono iscritti nell'apposito registro di cui al precedente art. 20 lettera d), secondo le modalità previste, e assicurati contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 31

Uniforme

1. Nello svolgimento delle attività operative, i volontari utilizzano l'uniforme realizzata, di massima, secondo le indicazioni di cui all'allegato "A" del presente Statuto.

Art. 32

Mezzi in dotazione

1. I mezzi di proprietà dell'Organizzazione, o concessi in comodato d'uso dal Dipartimento Nazionale o Regionale di Protezione Civile, dai Coordinamenti Regionali o provinciali di Protezione Civile o dagli uffici provinciali o comunali di protezione civile, sono dotati di livrea istituzionale autorizzata dalla Presidenza Nazionale attraverso il Co.N.S.Vol.. La predetta livrea o l'apposizione del Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, non potrà essere utilizzata sui mezzi propri o privati concessi in comodato d'uso gratuito, la cui materia è disciplinata dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 94, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.,



Associazione Nazionale della Polizia di Stato

O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile – Como

2. Per i mezzi iscritti ed impiegati in attività di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice di Protezione Civile", l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi supplementari visivi e di allarme, sono subordinati alla scrupolosa osservanza delle norme dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e ss.mm.ii..

Art. 33

Responsabilità dell'Organizzazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione, così come dettato dall'art. 38 del Codice Civile.

Art. 34

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore che utilizzano Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato costituiti su tutto il territorio nazionale previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, secondo i criteri dettati nell'art. 9 comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. Prima di devolvere il patrimonio ad altri enti del terzo settore diversi da quelli indicati nel precedente comma per mancanza dei medesimi, si ha l'obbligo di eliminare il Marchio e Denominazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sotto ogni forma.

Art. 35

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dettate dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e ss.mm.ii., nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Associazione Nazionale Polizia di Stato



IL LOGO E IL MARCHIO ASSOCIATIVO

Regolamento per l'utilizzo del Logo e del Marchio dell'A.N.P.S.

I° Paragrafo

I segni distinti

(Art. 1)

Il Logo

1. Il Logo dell'ANPS, quale unico ed esclusivo stemma identificativo dell'Associazione, costituisce il simbolo valoriale della sua identità nazionale e delle sue articolazioni centrali e sezionali.
2. Esso è composto da un insieme di figure araldiche costituite da un aquila dorata, la quale sorregge, sulle ali alzate sulla testa, la corona turrita. Con gli artigli trattiene il cartiglio tricolore, sul quale è inciso l'acronimo dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, ANPS. Sul petto l'aquila porta uno scudo diviso in due parti. La parte sinistra è divisa in due riquadri da una fascia azzurra: sulla parte superiore è raffigurato un tomo chiuso, ornato da un segnalibro rosso uscente dal palo, caricato con l'epigrafe "LEX". Sotto la fascia blu sono raffigurate due faci decussate, infiammate di rosso. Sull'intero lato destro dello scudo, di colore cremisi, campeggia un leone d'orato che reca nella branca destra un gladio romano.
3. La rappresentazione grafica del Logo, con le variazioni cromatiche delle singole figure, è riportata nell'allegato a questo Regolamento del quale ne fa parte integrante.

(Art. 2)

1. Il Logo concorre a formare l'immagine pubblica del sodalizio e la continuità istituzionale delle tradizioni storiche della Polizia di Stato e del culto dei suoi caduti. Esso è di proprietà esclusiva dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato al cui Presidente Nazionale è demandato il potere di regolarne l'utilizzo.

(Art. 3)

Il Marchio

1. Il Marchio dell'ANPS, identico al Logo nella sua rappresentazione grafica, costituisce il segno distintivo dell'Associazione nel mondo economico nazionale e internazionale. E' registrato con decorrenza dal 30.05.2014 in Roma presso l'U.I.B.M. del Ministero dello Sviluppo Economico con domanda nr. "RM2014003380 secondo la seguente descrizione: "Aquila dorata con corona sulla testa e scudo araldico della Polizia di Stato sul petto, cartiglio tricolore con scritta ANPS tenuto dagli artigli dell'aquila". Può essere utilizzato come segno distintivo su tutti i prodotti catalogati ai Codici 08, 16, 25, 26 e 28 della Classificazione di Nizza e successivi aggiornamenti. Esso è di proprietà esclusiva dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e può essere riprodotto e utilizzato esclusivamente su specifica autorizzazione del suo Presidente Nazionale.

II° Paragrafo

(Art.4)

Utilizzo del Logo

1. L'utilizzo del Logo, quale simbolo identificativo dell'Associazione e delle sue articolazioni Centrali e Sezionali, è obbligatorio:
 - sul labaro;
 - sul nastro azzurro, con frangia, dorata che adorna l'asta della bandiera dell'Associazione costituita dal drappo nella foggia stabilita dall'art. 12 della Costituzione, il cui utilizzo le è consentito in quanto custode delle tradizioni della Polizia di Stato, della sua storia e del ricordo dei suoi caduti;
 - sui capi dell'abbigliamento sociale e di tutti oggetti di promozione dell'immagine dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

(Art. 5)

Materiale sociale

1. Per garantirne le caratteristiche di omogeneità e uniformità, la fornitura dei capi di abbigliamento e dell'altro materiale che recano impresso il Logo dell'Associazione deve avvenire attraverso la Segreteria Nazionale o attraverso canali commerciali autorizzati dal Presidente Nazionale.

(Art. 6)

Materiale per la corrispondenza e l'attività promozionale delle Sezioni

1. L'utilizzo del Logo, con le caratteristiche anche cromatiche di cui all'art.1, è obbligatorio per contrassegnare la Home Page dei siti internet nazionali e sezionali nonché tutte le altre pagine, ivi comprese quelle riguardanti i Gruppi, e le comunicazioni telematiche e cartacee sia nei rapporti interni che esterni. Inoltre, l'utilizzo del Logo, con l'indicazione della Sezione, è obbligatorio per tutto il materiale in uso alle Sezioni ed ai loro Gruppi, e in particolare per:
 - a) buste postali e non, carta da lettere, biglietti da visita personali, biglietti augurali per le festività pasquali e natalizie;
 - b) manifesti, locandine, inviti, brochure e cartelline di presentazione, striscioni, cartelloni, annunci mediatici o telematici e materiali o strumenti simili;
 - c) attestati, pergamene, targhe, coppe, trofei di ogni tipo e genere, medaglie ed oggetti simili;
 - d) gagliardetti, magliette, cappellini, orologi da tavola o polso, penne, coltelleria, foulard dell'abito sociale e via dicendo, in quantitativi limitati e personalizzati.

(Art. 7)

1. Il Presidente della Sezione, su delega del Presidente Nazionale, può autorizzare ditte, dotate delle necessarie capacità tecniche, a produrre, limitatamente al quantitativo di volta in volta richiesto per le esigenze della Sezione, il materiale cartaceo e promozionale di cui al precedente art.6, con la riproduzione fedele del Logo di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Il Presidente della Sezione deve trasmettere, per via telematica, alla Presidenza Nazionale gli elementi identificativi della ditta o delle ditte che ha autorizzato, su delega, alla produzione del materiale di cui al paragrafo precedente.

(Art. 8)

Divise per la protezione civile e i gruppi sportivi delle Sezioni

(Prescrizioni e divieti)

1. Le divise, l'abbigliamento, le pettorine e quant'altro utilizzato per contrassegnare pubblicamente l'appartenenza all'ANPS del personale che svolge attività di protezione civile e sportive saranno prodotte e commercializzate esclusivamente da ditte autorizzate dalla Presidenza Nazionale oppure su sua delega.

III° Paragrafo

(Art.9)

L'utilizzo del Marchio

1. Tutti i prodotti celebrativi dell'associazione di cui ai Codici 8, 16, 25, 26 e 28 della classificazione di Nizza e successivi aggiornamenti, potranno essere prodotti e commercializzati esclusivamente da ditte autorizzate dal Presidente Nazionale. I loro cataloghi, con i costi dei singoli prodotti, saranno pubblicati a cura della Segreteria Nazionale sul Sito Internet dell'Associazione, "www.assopolizia.it". Gli ordini dovranno essere fatti in via telematica alla Presidenza Nazionale utilizzando il modello d'ordine che, in fac-simile, si allega al presente regolamento(All."C").)

IV° Paragrafo

(Art.10)

Uso indebito del Logo e del Marchio

1. L'uso improprio del Logo da parte dei componenti degli Organi Statutari e dei singoli soci costituisce illecito, sanzionabile disciplinarmente.
2. L'uso illegittimo del Marchio Associativo importa l'applicazione delle sanzioni sia civili che penali previste dall'ordinamento generale e dal Codice della Proprietà Industriale di cui al D.Lgs.10.02.2005 nr.30 (Artt. 7- 26 e 124-127) e successive modifiche.

V° Paragrafo

Disciplina Transitoria

(Art.11)

Conservazione materiale dismesso

1. Finché non avverrà la sostituzione del nuovo Logo sui capi di abbigliamento e sull'altro materiale in dotazione, le Sezioni e i sodali potranno utilizzare le vecchie insegne, che, comunque, non potranno essere più utilizzate dopo la scadenza dei termini che la Presidenza Nazionale fisserà con apposita circolare.

(Art.12)

1. Il Labaro e almeno un esemplare dei capi di abbigliamento e del materiale sociale, compreso quello utilizzato per l'attività di protezione civile, di volontariato e per iniziative ludico sportive e per fini pubblicitari, contrassegnati, con le vecchie insegne, dovranno essere conservati da ogni Sezione quale memoria storica dei segni distintivi che ne hanno contrassegnato nel tempo l'attività.

(Art.13)

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Sito Internet dell'Associazione" www.assopolizia.it", fatta eccezione per la disciplina di tutela del marchio che decorre dal 30.5.2014.

**Appendice al regolamento per l'utilizzo
del Logo e del Marchio dell'A.N.P.S.
per i Gruppi di Volontariato e Protezione Civile**

(Art. 1)

Preliminare

1. Al fine della tutela del marchio e della denominazione i Gruppi di volontariato e protezione civile, successivamente definiti O.d.V., sono obbligati ad accettare il Regolamento generale per l'utilizzo del marchio e questa Appendice, pena la revoca della concessione, con una delibera da verbalizzare nella prima riunione assembleare.

(Art. 2)

Concessione

1. Le O.d.V. mantenendo piena autonomia operativa e gestionale, aderiscono all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, successivamente definita A.N.P.S..

2. L'adesione permette di ottenere, in concessione gratuita, il marchio sociale e la denominazione.
3. La concessione viene rilasciata con apposita deliberazione dall'Ufficio per il Coordinamento dei Servizi di Volontariato dell'A.N.P.S., successivamente denominato Co.S.Vol..
4. Lo stesso Co.S.Vol.. potrà revocare la concessione, in qualsiasi momento, a sua totale discrezione.

(Art. 3)

Controllo sull'attività dei Gruppi volontariato e P.C.

1. Le O.d.V. dovranno, preliminarmente, comunicare al Coordinamento dei Servizi di Volontariato, successivamente definito Co.S.Vol. i protocolli, gli accordi scritti, i contratti o qualsiasi altra convenzione da sottoscrivere con Enti e Società private o pubbliche che non abbiano funzioni di programmazione ed organizzazione di interventi territoriali previste dalle norme di settore.
2. Il Co.S.Vol., tramite il Presidente, potrà chiedere di non sottoscrivere tali accordi se violano le norme dello Statuto dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato a tutela dell'immagine dell'Associazione e della Polizia di Stato.
3. Non ottemperare a tale richiesta comporterà il ritiro immediato della concessione del marchio e della denominazione.
4. Il Co.S.Vol. manterrà un monitoraggio delle O.d.V., avvalendosi anche del Presidente delle Sezioni A.N.P.S. territoriali, al fine di valutare se il comportamento e dei soci non sia lesivo dell'immagine dell'Associazione.

(Art. 4)

Mezzi e vestiario dell'O.D.V.

1. I mezzi dell'O.d.V. dovranno essere di colore bianco con l'identificazione del marchio e della denominazione come da allegato n. 1.
2. Il vestiario dell'O.d.V. sarà prodotto da una specifica azienda con il divieto assoluto di far riprodurre capi simili da parte di altre ditte pena, oltre all'attivazione delle procedure disciplinari associative, l'applicazione delle sanzioni sia civili che penali.
3. Le modifiche di quanto previsto dal presente articolo sono di esclusiva del Co.S.Vol..

Ufficio Territoriale di Como
Allegato 2/3 all'atto n. 1221
Registrato il 17.05.2023 serie 3

ALLEGATO 1

ALLEGATO 1



Ufficio Territoriale di Como

Allegato 3/3 all'atto n. 1221

Registrato il 12052023 serie 3